IV LEGISLATURA — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 1º MARZO 1968

# COMMISSIONE XI

# AGRICOLTURA E FORESTE

# XCIV.

# SEDUTA DI VENERDÌ 1º MARZO 1968

# PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SEDATI

INDICE	PAG.
Comunicazione del Presidente:  PRESIDENTE	Antoniozzi, Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste 1181, 1182, 1183 1184, 1185  Della Briotta. Relatore
PRESIDENTE	Proposta di legge (Discussione e approvazione):
Proposte di legge (Discussione e approvazione):  Senatori Orlandi ed altri: Nuove norme in materia di licenze di pesca nelle acque interne (Approvata dal Senato) (3214);  Colombo Vittorino ed altri: Provvedimenti concernenti norme per la classificazione dei pescatori ed il rilascio delle licenze di pesca nelle acque interne pubbliche e private (1571)	SEDATI e SAMMARTINO: Modifica dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 1967, n. 1318, concernente norme per il riordinamento della sperimentazione agraria (4909)
Proposte di legge (Seguito della discussione e approvazione):	La seduta comincia alle 9,45.
Senatori Spezzano ed altri: Istituzione del Parco nazionale in Calabria (Approvata dal Senato) (1090);  BUFFONE ed altri: Provvedimenti per la tutela delle bellezze naturali, la caccia e la pesca sull'Altopiano silano (1072)	DELLA BRIOTTA, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente.  (È approvato).  Comunicazione del Presidente.  PRESIDENTE. Comunico che nella seduta
PRESIDENTE	odierna i deputati Baroni, Bima, Barberi, De Maria, Franceschini, Del Castillo, Mucci, Te-

deschi, Marotta, Di Leo, Turnaturi, Fracassi, Biasutti, Cattaneo Petrini Giannina, Cassiani, Marino, Bologna e Gitti, sostituiscono rispettivamente i deputati Armani, Bonomi, Ceruti Carlo, De Leonardis, Fornale, Franzo, Gerbino, Gombi, Imperiale, Lettieri, Mengozzi, Negrari, Pala, Radi, Scarascia Mugnozza, Sponziello, Stella e Truzzi.

# Inversione dell'ordine del giorno.

GERBINO. Propongo un'inversione dello ordine del giorno, nel senso di discutere subito le proposte di legge n. 3214 e n. 1571.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

Discussioni delle proposte di legge d'iniziativa dei senatori Orlandi ed altri: Nuove norme in materia di licenze di pesca nelle acque interne (Approvata dal Senato) (3214); e dei deputati Colombo Vittorino ed altri: Provvedimenti concernenti norme per la classificazione dei pescatori ed il rilascio delle licenze di pesca nelle acque interne pubbliche e private (1571).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione abbinata delle proposte di legge di iniziativa dei senatori Orlandi, Kuntze, Fabiani, Aimoni, Gomez D'Ayala, Salati e Samaritani: « Nuove norme in materia di licenze di pesca nelle acque interne » (approvata dal Senato) (3214) e dei deputati Colombo Vittorino, Barbi Paolo, Bisaglia, Bova, Buffone, Cassiani, Colasanto, Foderaro, Nucci, Pucci Ernesto e Cavallaro Francesco: « Provvedimenti concernenti norme per la classificazione dei pescatori ed il rilascio delle licenze di pesca nelle acque interne pubbliche e private » (1571).

L'onorevole Gerbino ha facoltà di riferire alla Commissione.

GERBINO, Relatore. Ritengo non sia necessario intrattenermi ancora sugli aspetti generali di questi provvedimenti, visto che delle loro caratteristiche e finalità ci siamo ampiamente occupati in occasione della discussione in sede referente, per cui mi limiterò a proporre alcuni emendamenti al testo pervenutoci dal Senato, che a mio avviso dovrebbe essere preso come testo base.

Il primo emendamento riguarda il secondo comma dell'articolo 22-bis, che tende a modificare il corrispondente articolo del testo unico delle leggi sulla pesca. Questa legge

generale distingue i pescatori di acque interne in pescatori sportivi e pescatori professionisti, prevedendo soltanto per questi ultimi la licenza di tipo A, che permette l'utilizzazione di tutti gli attrezzi da pesca, mentre le altre licenze prevedono l'utilizzazione soltanto di alcuni di tali attrezzi.

Il secondo comma dell'articolo 22-bis prevede che la licenza di tipo A può essere concessa ai titolari di diritti esclusivi di pesca, di usi civici di pesca ed ai concessionari di acque pubbliche a scopo di piscicultura, con validità limitata alle acque oggetto degli accennati diritti, usi o concessioni, da indicarsi sulla licenza a cura dell'autorità concedente.

Propongo la soppressione di questo comma innanzitutto perché, com'è stato osservato da varie parti, abbiamo al nostro esame proposte di legge che tendono a revocare questi diritti esclusivi di pesca, per cui lo stabilire estensioni di questo tipo mi pare in contrasto con le proposte di legge attualmente all'esame della nostra Commissione.

È da rilevare inoltre che in tal modo le licenze di tipo A potrebbero essere rilasciate a gruppi di pescatori sportivi riuniti in associazione.

Un'altra osservazione si riferisce alla tabella allegata alla proposta di legge, dove è stabilito che le soprattasse sono ripartite tra i consorzi per la tutela e l'incremento della pesca, le amministrazioni provinciali, la federazione italiana della pesca sportiva e gli agenti che esplicano il servizio di vigilanza, secondo criteri da stabilirsi con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Proporrei di includere in questo elenco, com'è previsto del resto nella proposta di legge Colombo Vittorino ed altri, le associazioni nazionali cooperative di categoria, giuridicamente riconosciute, in proporzione del numero delle cooperative regolarmente associate.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

MAGNO. Concordo sull'inclusione delle associazioni nazionali cooperative di categoria, ma, a mio avviso, non è opportuno far riferimento al numero delle cooperative, in quanto un'associazione che si appoggia su poche categorie può essere più rappresentativa di un'altra, di cui fanno parte un maggior numero di categorie.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

GERBINO, *Relatore*. Non ho nulla in contrario per eliminare il riferimento alla proporzione del numero delle cooperative regolarmente associate.

ANTONIOZZI, Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste. Il Governo è favorevole all'approvazione della proposta di legge con gli emendamenti proposti dal relatore.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura dell'articolo 1:

#### ART. 1.

Gli articoli 22, 22-bis e 22-ter del testo unico delle leggi sulla pesca approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:

« Art. 22. — Sono considerati pescatori di mestiere nelle acque pubbliche interne o nelle private comunicanti con quelle pubbliche, le persone che esercitano la pesca in dette acque, quale esclusiva o prevalente attività lavorativa.

Fuori del caso previsto dal comma precedente, chiunque eserciti la pesca nelle acque di cui sopra, è considerato pescatore dilettante.

Per l'esercizio delle suddette attività è fatto obbligo di essere muniti della licenza governativa di pesca, da rilasciarsi dall'Amministrazione della provincia nella quale il richiedente ha la residenza.

Non sono tenuti all'obbligo della licenza: a) il personale del Laboratorio centrale di idrobiologia applicata alla pesca, degli Stabilimenti ittiogenici, degli Istituti sperimentali talassografici e degli Osservatori di pesca nell'esercizio delle sue funzioni; b) gli addetti agli Stabilimenti di piscicoltura costituiti da opere artificiali, durante l'esercizio delle loro attività nell'ambito degli stabilimenti stessi: c) gli addetti alla piscicoltura nelle risaie.

Art. 22-bis. — I tipi di licenza per l'esercizio della pesca sono riportati al numero d'ordine 54 della tabella allegato « A » al testo unico delle disposizioni in materia di tasse sulle concessioni governative approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1º marzo 1961, n. 121 e successive modificazioni. La licenza di tipo A di cui alla predetta tabella è riservata ai pescatori di mestiere i quali sono tenuti, entro tre mesi dal rilascio della licenza, a dare la prova dell'avvenuta iscrizione negli elenchi di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250. In mancanza di tale prova l'Amministrazione provinciale procederà al ritiro del documento.

La licenza di tipo A può essere anche concessa ai titolari di diritti esclusivi di pesca, di usi civici di pesca ed ai concessionari di acque pubbliche a scopo di piscicoltura, con validità limitata alle acque oggetto degli accennati diritti, usi o concessioni, da indicarsi sulla licenza a cura dell'Autorità concedente.

Per le persone fino ai 18 anni di età la licenza viene rilasciata a condizione che vi sia l'assenso di chi esercita la patria potestà o la tutela.

Le persone che abbiano superato il 18º anno di età sono considerate, ai fini del rilascio della licenza di pesca, alla stessa stregua di coloro che abbiano compiuto il 21º anno di età.

Per gli stranieri in soggiorno nel territorio della Repubblica, le Amministrazioni provinciali possono rilasciare, su domanda degli interessati, la licenza di pesca di tipo D—di cui alla tabella indicata nel primo comma— per la quale non occorre l'ausilio del libretto-tessera di riconoscimento. Detta licenza ha la validità di tre mesi e deve contenere l'annotazione degli estremi del passaporto.

Art. 22-ter. — La licenza di pesca — salvo quanto disposto per gli stranieri al precedente articolo 22-bis — ha la validità di cinque anni dalla data del rilascio ed è accompagnata da un libretto-tessera di riconoscimento della validità anche di cinque anni. Le tasse e soprattasse annuali sono riportate nella tabella indicata al precedente articolo 22-bis. Il titolare della licenza ha l'obbligo di pagare annualmente detti tributi mediante versamento sul conto corrente postale intestato al Primo ufficio I.G.E., Roma, Concessioni governative. In difetto di tale adempimento la licenza non è valida. Il pescatore è tenuto ad esibire, insieme alla licenza, la ricevuta di conto corrente postale comprovante l'avvenuto pagamento della prescritta tassa e soprattassa.

Non potrà essere rilasciata o rinnovata la licenza di pesca, per un periodo di anni cinque, a chi abbia riportato condanna per reati in materia di pesca previsti dall'articolo 6.

Le Amministrazioni provinciali disporranno il ritiro delle licenze, ancorché in corso di validità, nei confronti di coloro che si trovino nelle condizioni di cui innanzi.

Le Amministrazioni provinciali disporranno altresì la sospensione della licenza, per il periodo di un anno, nei confronti di coloro che siano stati contravvenzionati per tre volte anche se le contravvenzioni siano state oblate.

Le Amministrazioni tengono appositi registri per ogni tipo di licenza. Su tali registri, nonché sulle licenze, debbono essere trascritte le contravvenzioni e le condanne eventualmente riportate dai pescatori per i reati in materia di pesca.

A tale ultimo effetto è fatto obbligo al cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza di dare comunicazione alle Amministrazioni provinciali competenti, delle condanne suddette.

Il relatore propone la soppressione del secondo comma dell'articolo 22-bis.

Pongo in votazione l'emendamento soppressivo del secondo comma dell'articolo 22-bis.

(È approvato).

L'articolo 1 risulta pertanto così formulato:

#### ART. 1.

Gli articoli 22, 22-bis e 22-ter del testo unico delle leggi sulla pesca approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:

« Art. 22. — Sono considerati pescatori di mestiere nelle acque pubbliche interne o nelle private comunicanti con quelle pubbliche, le persone che esercitano la pesca in dette acque, quale esclusiva o prevalente attività lavorativa.

Fuori del caso previsto dal comma precedente, chiunque eserciti la pesca nelle acque di cui sopra, è considerato pescatore dilettante.

Per l'esercizio delle suddette attività è fatto obbligo di essere minuti della licenza governativa di pesca, da rilasciarsi dall'Amministrazione della provincia nella quale il richiedente ha la residenza.

Non sono tenuti all'obbligo della licenza: a) il personale del Laboratorio centrale di idrobiologia applicata alla pesca, degli Stabilimenti ittiogenici, degli Istituti sperimentali talassografici e degli Osservatori di pesca nell'esercizio delle sue funzioni; b) gli addetti agli stabilimenti di piscicoltura costituiti da opere artificiali, durante l'esercizio delle loro attività nell'ambito degli stabilimenti stessi; c) gli addetti alla piscicoltura nelle risaie.

Art. 22-bis. — I tipi di licenza per l'eser.cizio della pesca sono riportati al numero

d'ordine 54 della tabella allegato « A » al testo unico delle disposizioni in materia di tasse sulle concessioni governative approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1º marzo 1961, n. 121 e successive modificazioni. La licenza di tipo A di cui alla predetta tabella è riservata ai pescatori di mestiere i quali sono tenuti, entro tre mesi dal rilascio della licenza, a dare la prova dell'avvenuta iscrizione negli elenchi di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250. In mancanza di tale prova l'Amministrazione provinciale procederà al ritiro del documento.

Per le persone fino ai 18 anni di età la licenza viene rilasciata a condizione che vi sia l'assenso di chi esercita la patria potestà o la tutela.

Le persone che abbiano superato il 18° anno di età sono considerate, ai fini del rilascio della licenza di pesca, alla stessa stregua di coloro che abbiano compiuto il 21° anno di età.

Per gli stranieri in soggiorno nel territorio della Repubblica, le Amministrazioni provinciali possono rilasciare, su domanda degli interessati, la licenza di pesca di tipo D—di cui alla tabella indicata nel primo comma— per la quale non occorre l'ausilio del libretto-tessera di riconoscimento. Detta licenza ha la validità di tre mesi e deve contenere l'annotazione degli estremi del passaporto.

Art. 22-ter. — La licenza di pesca — salvo quanto disposto per gli stranieri al precedente articolo 22-bis - ha la validità di cinque anni dalla data del rilascio ed è accompagnata da un libretto-tessera di riconoscimento della validità anche di cinque anni. Le tasse e soprattasse annuali sono riportate nella tabella indicata al precedente articolo 22-bis. Il titolare della licenza ha l'obbligo di pagare annualmente detti tributi mediante versamento sul conto corrente postale intestato al Primo ufficio I.G.E., Roma, Concessioni governative. In difetto di tale adempimento la licenza non è valida. Il pescatore è tenuto ad esibire, insieme alla licenza, la ricevuta di conto corrente postale comprovante l'avvenuto pagamento della prescritta tassa e soprattassa.

Non potrà essere rilasciata o rinnovata la licenza di pesca, per un periodo di anni cinque, a chi abbia riportato condanna per reati in materia di pesca previsti dall'articolo 6.

Le Amministrazioni provinciali disporranno il ritiro delle licenze, ancorché in corso di validità, nei confronti di coloro che si trovino nelle condizioni di cui innanzi.

Le Amministrazioni provinciali disporranno altresì la sospensione della licenza, per il periodo di un anno, nei confronti di coloro che siano stati contravvenzionati per tre volte anche se le contravvenzioni siano state oblate.

Le Amministrazioni tengono appositi registri per ogni tipo di licenza. Su tali registri, nonché sulle licenze, debbono essere trascritte le contravvenzioni e le condanne eventualmente riportate dai pescatori per i reati in materia di pesca.

A tale ultimo effetto è fatto obbligo al cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza di dare comunicazione, alle Amministrazioni provinciali competenti, delle condanne suddette.

Lo pongo in votazione nel suo complesso. (È approvato).

Poiché agli articoli 2 e 3 non sono stati presentati emendamenti, li porrò successivamente in votazione dopo averne dato lettura.

#### ART. 2.

Il numero d'ordine 54 della tabella allegato « A » al testo unico delle disposizioni in materia di tasse sulle concessioni governative approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1º marzo 1961, n. 121, è sostituito dall'allegato annesso alla presente legge.

(È approvato).

# ART. 3.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie o comunque in contrasto con la presente legge.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'allegato. Ne do lettura:

ALLEGATO

IV LEGISLATURA — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 1º MARZO 1968

Numero d'ordinc	Fonti	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa lire	Modo di pagamento	NOTE
27		Tipo A - Licenza per la pesca con tutti gli attrezzi.	4.000	ord.	Le licenze di tipo $A$ , $B$ e $C$ hanno validità di $5$ anni dalla data del rilascio, quella di tipo $D$ ha la validità di $3$ mesi.
u		Tipo B - Licenza per la pesca con canna, con o senza mulinello, con uno o più ami, tirlindana, bilancia di lato non superiore a metri 1,50.	2.000	ord.	<u> </u>
		Tipo C - Licenza per la pesca con canna, con uno o più ami e con bilancia di lato non superiore a metri 1,50.	1.200	. ord.	pagamento della relativa tassa soprattassa.  Alle tasse controindicate è aggiunto un diritto
		Tipo D - Licenza per gli stranieri per l'eser- cizio della pesca con la canna, con o senza mulinello con uno o più ami, tirlindana e bilancia di lato non superiore a metri 1,50.	1.000	ord.	a favore dell'Ente nazionale per la protezione animali (articolo 4, n. 2, della legge 11 aprile 1938, n. 612 e successive modificazioni) nonché la soprattassa di lire 1.500 per le licenze di tipo A, di lire 1.000 per le licenze di tipo B, di lire 500 per le licenze di tipo C e
				·	tupo D, da ripartire fra i Consorzi per la tute- la e l'incremento della pesca, le Ammini- strazioni provinciali, la Federazione ita- liana della pesca sportiva e gli agenti che espli- cano il servizio di vigilanza, secondo criteri da stabilirsi con decreto del Ministro dell'agri- coltura e delle foreste.

Il relatore propone di inserire nelle note al terzo punto, dopo le parole « il servizio di vigilanza » le parole « nonché fra le associazioni nazionali cooperative di categoria giuridicamente riconosciute ».

Pongo in votazione tale emendamento.

(È approvato).

Pongo in votazione l'allegato, quale risulta dopo l'introduzione dell'emendamento testé approvato.

(È approvato).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto al termine della seduta.

Seguito della discussione delle proposte di legge d'iniziativa dei senatori Spezzano ed altri: Istituzione del Parco nazionale in Calabria (Approvata dal Senato) (1090); e dei deputati Buffone ed altri: Provvedimenti per la tutela delle bellezze naturali, la caccia e la pesca sull'Altopiano silano (Urgenza) (1072):

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione delle proposte di legge d'iniziativa dei senatori Spezzano, Militerni, De Luca Luca, Barbaro, Gullo, Berlingieri, Salerni: « Istituzione del Parco nazionale in Calabria»; (approvato dal Senato) (1090); dei deputati Buffone, Nucci, Pucci Ernesto, Bisantis, Bova, Cassiani, Foderaro, Vincelli, Spinella, Reale Giuseppe: « Provvedimenti per la tutela delle bellezze naturali, la caccia e la pesca sull'Altipiano silano» (1072).

Ricordo che nella precedente seduta per i primi due articoli vi fu espressa riserva di coordinamento. Il Comitato ristretto ha provveduto a tale coordinamento.

Do pertanto lettura dell'articolo 1 nel nuovo testo coordinato dal Comitato ristretto:

#### ART. 1.

Ai fini della conservazione delle caratteristiche ambientali e della educazione e ricreazione dei cittadini è istituito il Parco nazionale della Calabria.

Il Parco si estende in ciascuna delle provincie della Calabria e sarà costituito prevalentemente da terreni dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali. Fanno parte del parco anche i laghi e i corsi d'acqua in esso inclusi.

Entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge sarà effettuata, con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, su proposta del Comitato di cui all'articolo 10, sentito il Comitato regionale della programmazione economica, la delimitazione dei terreni dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali di cui al comma precedente.

Potranno essere inclusi nel parco anche i terreni che perverranno successivamente alla predetta azienda. La relativa delimitazione dovrà essere effettuata entro due anni dalla data di acquisto o di esproprio di tali terreni.

La superficie complessiva delimitata ai sensi dei commi terzo e quarto del presente articolo non può essere superiore a 15 mila ettari.

Tuttavia la superficie del Parco può essere ampliata, nel limite massimo del 20 per cento dell'indicata estensione, mediante l'inclusione nel Parco stesso di terreni adiacenti, a chiunque appartenenti, che fossero ritenuti indispensabili ai fini della valorizzazione e per la migliore gestione del Parco stesso.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura del nuovo testo dell'articolo 2 coordinato dal Comitato ristretto:

#### ART. 2.

Nell'interno del Parco sono costituite:

- a) zone di riserva naturale integrale, nelle quali l'ambiente naturale è conservato nella sua integrità;
- b) zone di ripopolamento, produzione e allevamento di selvaggina a termini del testo unico sulla caccia di cui al regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, e successive modificazioni e integrazioni, e centri di riproduzione ittica;
- c) zone di bosco-parco, con trattamento boschivo tendente alla formazione di classi arboree di elevata età:
  - d) zone non boscate.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Il Comitato ha provveduto a coordinare o a riformulare i successivi articoli.

Do lettura del nuovo testo dell'articolo 3, coordinato dal Comitato ristretto:

# ART. 3.

Tutto il territorio del Parco è vincolato agli effetti del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267, e della legge 29 giugno 1939,

n. 1497, e successive modificazioni ed integrazioni.

Nel territorio del Parco è vietato:

- a) esercitare l'attività di disboscamento;
- b) modificare il regime delle acque;
- c) introdurre specie estranee di vegetali o di animali ovvero raccogliere specie vegetali o danneggiare specie vegetali o animali;
  - d) esercitare la caccia o la pesca;
  - e) effettuare utilizzazioni agrarie;
- f) eseguire lavori per la costruzione di opere e manufatti di qualsiasi genere;
  - g) allestire attendamenti e campeggi;
  - h) accendere fuochi all'aperto;
- *i*) praticare l'esercizio dello sport sciatorio organizzato o di altro sport organizzato;
  - l) svolgere attività turistiche.

Inoltre, nelle zone di cui alla lettera a) del precedente articolo, è vietata qualsiasi altra attività che possa arrecare modificazioni dell'ambiente stesso.

Nelle zone, di cui alla lettera b) del precedente articolo, è consentito all'Amministrazione del Parco introdurre specie animali ritenute idonee all'attività di produzione, riproduzione e allevamento della selvaggina.

Nelle zone, di cui alle lettere c) e d) del precedente articolo, sono consentite:

- a) costruzioni di opere di viabilità per il transito automobilistico e per le escursioni pedonali;
- b) l'impiego di mezzi adatti per la segnaletica toponomastica diretta alla valorizzazione di punti dominanti del territorio, di individui cospicui della compagine boschiva e di importanti formazioni vegetali e geomorfologiche.

Nelle stesse zone di bosco-parco, fatte salve le prescrizioni contenute in altre disposizioni di legge, sono altresì consentite – previa autorizzazione dell'amministrazione del Parco – le seguenti attività:

- a) le utilizzazioni boschive che assicurino la perpetuità del bosco in conformità ai piani d'assestamento, compilati tenendo conto, oltre che delle finalità produttive, anche di quelle naturalistiche e turistiche;
- b) quelle di cui alle lettere d), e), f), g),i) ed l) del secondo comma del presente articolo, fatte salve le esigenze della conservazione del bosco.

L'autorizzazione, prevista dal comma precedente, è rilasciata dall'amministrazione del Parco sempre che l'esercizio delle attività da autorizzare non comporti pregiudizio al raggiungimento delle finalità del Parco e sia conforme al piano di cui all'articolo 6.

Nelle zone non boscate, di cui alla lettera d) dell'articolo 2, sono consentite con l'osservanza della norma di cui al precedente comma tutte le attività indicate nel secondo comma del presente articolo, fatte salve le prescrizioni contenute in altre disposizioni di legge.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura del nuovo testo dell'articolo 3, coordinato dal Comitato ristretto:

#### ART. 4.

Con il regolamento del parco – da emanarsi su proposta del Comitato di cui all'articolo 10 con decreto del Ministro per la agricoltura e le foreste che sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica – saranno stabilite ulteriori prescrizioni ai fini del migliore perseguimento delle finalità del Parco.

Ritengo per altro che questo articolo potrebbe essere formulato in questo modo:

#### ART. 4.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste, sentito il Comitato di cui all'articolo 10, fissa con proprio decreto le norme del regolamento del Parco ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge.

Il decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Pongo in votazione l'articolo 4 nel nuovo testo di cui ho dato lettura.

(È approvato).

Do pertanto lettura degli articoli 5 e 6, che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione:

#### ART. 5.

La delimitazione delle zone, di cui all'ultimo comma dell'articolo 1, ed all'articolo 2, è effettuata con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, emanato previo parere del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste e su proposta del Comitato di cui all'articolo 10.

Per ogni comune, sono indicati dal Comitato, su di una mappa catastale ridotta a scala 1:10.000, i terreni comunali, di altri enti e di privati da comprendere eventualmente nel territorio del Parco nonché la ripartizione del medesimo nelle zone di cui all'articolo 2.

Un esemplare della mappa deve essere affisso per 60 giorni all'Albo pretorio del comune in cui ricadono i terreni delimitati; un secondo esemplare viene depositato presso gli uffici del comune. La pubblicazione mediante affissione ha valore di notificazione ai proprietari dei terreni da includere nel Parco.

I reclami avverso la proposta di inclusione di terreni nel Parco e di delimitazione delle zone, devono essere presentati a pena di decadenza entro il termine di 60 giorni al comune al quale appartengono i terreni.

Entro 15 giorni dalla scadenza del suindicato termine il sindaco trasmette – unitamente alla dichiarazione dell'avvenuta pubblicazione – gli eventuali reclami, nonché l'esemplare della mappa al Comitato, di cui all'articolo 9, che entro 30 giorni dalla ricezione inoltra gli atti al Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'emanazione del decreto del Ministro.

(È approvato).

# ART. 6.

Entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro per l'agricoltura e le foreste, su proposta del Comitato di cui all'articolo 10, sentito il Comitato regionale per la programmazione economica della Calabria ed il Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste, stabilisce il piano di valorizzazione naturalistica e turistica del territorio del parco, che è compilato a cura di un gruppo di esperti scelti dalla direzione del parco stesso e composto da un funzionario dell'amministrazione forestale, un naturalista ed un urbanista.

I comuni interessati territorialmente dovranno essere invitati dal Comitato, di cui all'articolo 9, ad esprimere entro il termine di 60 giorni dalla notifica il proprio parere sullo schema del piano.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 7:

# ART. 7.

Entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro per l'agricoltura e le foreste, su proposta del Comitato di cui all'articolo 9, sentito il Comitato regionale per la programmazione economica della Calabria ed il Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste, approva il piano di valorizzazione naturalistica e turistica del territorio del Parco, che è compilato a cura di un gruppo di esperti scelti dalla Direzione del Parco stesso, composto da un funzionario dell'Amministrazione forestale, un naturalista ed un urbanista-paesaggista.

Ai fini della formulazione dei pareri previsti dalla presente legge, il Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste è integrato come segue:

- a) da un rappresentante del Centro nazionale delle ricerche Commissione per la conservazione della natura e delle sue risorse;
- b) da un rappresentante del Consiglio superiore dei lavori pubblici – VI Sezione;
- c) da un rappresentante del Consiglio superiore delle antichità e belle arti;
- d) da un rappresentante del Consiglio centrale del turismo.

I comuni interessati territorialmente dovranno essere invitati dal Comitato del Parco, di cui all'articolo 10, ad esprimere entro il termine di 60 giorni dalla notifica il proprio parere sullo schema di piano.

Non mi sembra opportuno integrare nel modo previsto dal secondo comma di questo articolo la composizione del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste, in quanto non mi pare logico e possibile modificare nel modo proposto la composizione del Consiglio superiore dell'agricoltura con un provvedimento di portata limitata. Tra l'altro, noi tendiamo ad inserire rappresentanti di altri dicasteri ai quali non è stato chiesto il parere su questo provvedimento. La questione, semmai, potrà essere ripresa in esame in occasione della discussione della legge speciale per tutti i parchi.

Propongo pertanto la soppressione del secondo comma dell'articolo 7 del testo predisposto dal Governo.

DELLA BRIOTTA, Relatore. Sono d'accordo.

ANTONIOZZI, Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste. Concordo sulla proposta dell'onorevole Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la soppressione del secondo comma dell'articolo 7.

(È approvata).

Pongo in votazione il primo e il terzo comma dell'articolo 7.

(Sono approvati).

L'articolo 7 risulta pertanto così formulato:

#### ART. 7.

Entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro per l'agricoltura e le foreste, su proposta del Comitato di cui all'articolo 10, sentito il Comitato regionale per la programmazione economica della Calabria ed il Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste, approva il piano di valorizzazione naturalistica e turistica del territorio del parco, che è compilato a cura di un gruppo di esperti scelti dalla direzione del parco stesso e composto da un funzionario dell'amministrazione forestale, un naturalista ed un urbanista.

I comuni interessati territorialmente dovranno essere invitati dal Comitato di cui all'articolo 9, ad esprimere entro il termine di 60 giorni dalla notifica il proprio parere sullo schema del piano.

Lo pongo in votazione nel suo complesso. (*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 8:

#### ART. 8.

L'Opera per la valorizzazione della Sila – Ente di sviluppo in Calabria – in conformità dei compiti istituzionali, ha facoltà di costruire, nei territori del Parco nazionale della Calabria, le attrezzature ricettive e turistiche per la valorizzazione del territorio stesso con l'osservanza delle norme della presente legge.

Lo pongo in votazione. (È approvato).

Do lettura dell'articolo 9:

#### ART. 9.

Ai comuni, agli altri enti ed ai privati, proprietari di terreni compresi nel Parco, sarà corrisposto dall'Amministrazione del Parco un indennizzo in caso di diminuzione di reddito derivante dall'imposizione di limitazioni o vincoli del godimento della proprietà che non fossero già prescritti da altre leggi.

La determinazione dell'indennizzo è effettuata dalla Commissione di cui al successivo articolo 10.

Avverso la decisione della Commissione, entro trenta giorni dalla notifica, è ammesso ricorso contro tale determinazione al Comitato di cui al successivo articolo 11, che decide entro 60 giorni dalla scadenza della presentazione dei ricorsi stessi.

È ammesso altresì ricorso in seconda istanza, pure entro 30 giorni dalla notifica della decisione del Comitato, al Ministro dell'agricoltura e delle foreste che deciderà con suo decreto entro 90 giorni, sentito il Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste, integrato come nel precedente articolo 5.

MAGNO. Propongo di sopprimere la commissione forestale per la determinazione degli indennizzi, lasciando che sia l'ispettorato regionale delle foreste a determinare gli indennizzi.

ANTONIOZZI, Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste: L'istituzione della commissione ha lo scopo di confortare con alcune indicazioni l'ufficio tecnico erariale.

PRESIDENTE. Sarebbe opportuno stabilire che l'indennizzo è determinato dall'ispettorato regionale delle foreste, sentito il parere dell'ufficio tecnico erariale competente per territorio.

In tal modo il ricorso avverso le decisioni di indennizzo potrà seguire le normali procedure.

Propongo di modificare l'articolo nel seguente modo:

#### ART. 9.

Ai comuni, agli altri enti e ai privati proprietari di terreni compresi nel Parco, è corrisposto dall'Amministrazione del Parco stesso un indennizzo nel caso di cessazione o di diminuzione del reddito derivante dall'imposizione di limitazioni o vincoli sulla proprietà, che non siano già fissati da altre leggi.

L'indennizzo è determinato dall'Ispettore regionale delle foreste, sentito l'Ufficio tecnico erariale competente per territorio.

DELLA BRIOTTA, Relatore. Sono d'accordo.

ANTONIOZZI, Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste. Il Governo è favorevole alla formulazione dell'articolo suggerita dal Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 9 nel nuovo testo di cui ho dato lettura.

(E approvato).

Passiamo all'articolo 10. Ne do lettura:

#### ART. 10.

L'amministrazione del Parco è affidata all'Azienda di Stato per le foreste demaniali che si avvale della collaborazione di un « Co-

mitato per la tutela del Parco nazionale della Calabria », così composto:

- 1) un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e le foreste con funzione di presidente:
- 2) il direttore dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali o un suo delegato;
- 3) un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche – Commissione per la conservazione della natura e delle sue risorse;
- 4) un rappresentante della Cassa del mezzogiorno;
- 5) un rappresentate del Comitato regionale per la programmazione economica della Calabria;
- 6) due rappresentati dell'Opera valorizzazione Sila – Ente di sviluppo in Calabria;
- 7) il Capo dell'ispettorato regionale delle foreste della Calabria o un suo delegato;
- 8) il Soprintendente ai monumenti della Calabria;
- 9) il Capo della sezione urbanistica del Provveditorato alle opere pubbliche della Calabria;
  - 10) un rappresentante del CONI;
- 11) tre rappresentanti eletti da ciascuno dei Consigli provinciali di Cosenza, di Catanzaro e Reggio Calabria, di cui almeno uno per provincia espresso dalla minoranza;
- 12) un rappresentante dell'Ente provinciale per il turismo di ciascuna delle province interessate;
  - 13) un docente universitario di botanica;
  - 14) un docente universitario di zoologia;
- 15) un docente universitario di selvicoltura;
- 16) un docente universitario di urbanistica:
- 17) un rappresentante dell'Associazione « Italia nostra »;
- 18) un rappresentante dell'Associazione dell'unione dei forestali d'Italia.
- Il Direttore del parco parteciperà ai lavori del comitato con voto consultivo:
- Il Presidente ed i membri del comitato di cui al presente articolo sono nominati con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste e durano in carica cinque anni.

Ai membri del comitato non spetta alcuna indennità di funzione.

MAGNO. Ritengo che tutta l'impostazione di questo articolo sia sbagliata, in quanto, a mio avviso, l'amministrazione del parco dovrebbe essere affidata direttamente al Comitato per la tutela del parco, le cui delibere, poi, dovrebbero essere sottoposte all'approvazione dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali prima di poter divenire esecutive.

ANTONIOZZI, Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste. Questo non è possibile perché il parco comprende anche terreni demaniali, i quali, per legge, non possono essere affidati in gestione ad organismi diversi da quelli stabiliti, come appunto l'Azienda di Stato per le foreste demaniali.

PRESIDENTE. Ritengo piuttosto che, nella prima parte dell'articolo, si dovrebbe dire « si avvale della consulenza », perché altrimenti non è chiaro a che scopo deve essere ascoltato questo comitato.

Propongo quindi formalmente di inserire nel primo comma dell'articolo, dopo le parole « che si avvale », le parole: « della consulenza »

Pongo in votazione questo emendamento aggiuntivo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 10 quale risulta dopo l'introduzione dell'emendamento testé approvato.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 11:

#### ART. 11.

Oltre a quanto previsto dagli articoli 1, 4, 5 e 6 della presente legge, il Comitato, di cui al precedente articolo, deve esprimere parere su:

- a) la determinazione degli indirizzi e dei mezzi tecnici per realizzare le finalità del Parco;
- b) il bilancio ed il conto consuntivo annuale del Parco;
- c) l'organizzazione della difesa dagli incendi e la tutela fitosanitaria dei boschi;
- d) quanto altro riguarda la valorizzazione e la tutela del Parco.

Fatte salve le disposizioni vigenti, il Comitato deve altresì essere sentito:

- a) sui piani di assestamento boschivo;
- b) sui piani regolatori, comprendenti territorio del Parco, e sui piani paesistici;
- c) sui piani di bonifica e trasformazione fondiaria;
- d) sui rimboschimenti e sulle ricostituzioni e migliorie boschive.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 12:

#### ART. 12.

Ferme restando le sanzioni previste dalle leggi in vigore:

- 1) si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 100 mila a lire 500 mila per la violazione di alcuno dei divieti di cui alle lettere a) e b) del secondo comma dell'articolo 3 e per l'esercizio della attività di cui alla lettera f) dell'indicato comma dell'articolo 3 senza il possesso della prescritta autorizzazione;
- 2) si applica la sanzione del pagamento di una somma da lire 10 mila a lire 100 mila per la violazione di alcuno dei divieti di cui alle lettere d), f) ed h) e da lire 5 mila a lire 50 mila per la violazione di alcuno dei divieti di cui alle lettere c), g), i) ed l) del secondo comma dell'articolo 3;
- 3) si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 3 mila a lire 30 mila per la violazione della norma di cui al terzo comma dell'articolo 3, per la violazione dei divieti, non sanzionati espressamente, previsti dalla presente legge e per la violazione di alcuna delle norme contenute nel regolamento del Parco di cui all'articolo 4.

Per la procedura di contestazione e pagamento delle suindicate sanzioni pecuniarie si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 della legge 9 ottobre 1967, n. 950.

Ferme restando le sanzioni previste dalle leggi in vigore, in caso di disboscamento, di costruzione di manufatti e di movimento di terreno in violazione delle norme della presente legge, oltre alle suindicate sanzioni, il trasgressore è obbligato alla riduzione in pristino dei luoghi.

In caso di inadempimento, vi provvede di ufficio l'Amministrazione del Parco, addebitandone l'importo al trasgressore.

Le spese relative all'esecuzione in danno sono riscosse con le norme stabilite dal testo unico sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, approvato con regio decreto 14 aprile 1910 n. 639.

Su questo articolo, che prevede delle sanzioni, dobbiamo procedere con ogni cautela, in quanto su di esso non abbiamo il parere della Commissione giustizia.

ANTONIOZZI, Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste. Faccio presente, per tranquillità dei commissari, che tali sanzioni sono identiche a quelle previste dalla legge 9 ottobre 1967, n. 950, da cui sono state tratte.

PRESIDENTE. In tal caso potremmo forse, senza indicarle specificatamente, richiamare le sanzioni previste dalle leggi che disciplinano gli altri parchi nazionali.

Comunque, in attesa di poter consentire un approfondimento della materia, propongo di accantonare per il momento l'articolo 12, su cui torneremo dopo aver completato l'esame dei restanti articoli.

Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

Do lettura dell'articolo 13:

#### ART. 13.

Nell'organico previsto dalla tabella *I*, allegata alla legge 18 febbraio 1963, n. 301, sono riservati 10 posti da conferire a seguito di pubblici concorsi a laureati in scienze naturali o in geologia da destinare ai Parchi nazionali.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 14:

#### ART. 14.

Al servizio di guardiania, nonché alla sorveglianza per la caccia e la pesca nel territorio del Parco, il Corpo forestale dello Stato provvede con proprio personale.

Detto personale avrà in dotazione anche armi da caccia.

Per la vigilanza e per i servizi di amministrazione, il Parco si può avvalere di personale dell'Opera valorizzazione Sila – Ente di sviluppo in Calabria.

MAGNO. Non mi rendo conto perché si debba inserire nel terzo comma la disposizione che autorizza il parco ad avvalersi del personale dell'opera valorizzazione Sila-Ente di sviluppo in Calabria.

PRESIDENTE. Se noi vogliamo che una certa aliquota del personale dell'Opera valorizzazione Sila sia distaccata presso il parco della Calabria, dobbiamo autorizzare tale operazione per legge; altrimenti non si potrebbe ricorrere alla utilizzazione di quel personale.

MAGNO. Chiedo la soppressione del secondo comma perché si tratta di personale che, risultando a carico degli enti di sviluppo, deve lavorare esclusivamente per questi ultimi.

ANTONIOZZI, Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste. Noi possiamo limi-

tare questo personale a 10 unità, ad esempio, ed in questo caso il loro distacco non dovrebbe influire su un ente che conta 1.200 dipendenti.

Per l'opera Sila vi è una legge del 1965 che affida a questo Ente anche compiti di valorizzazione turistica. Solo un altro ente ha questa facoltà: l'ente Fucino.

MAGNO. Se vi é già una previsione in una legge in vigore, non insistiamo, ma in linea di principio saremmo contrari al secondo comma. Comunque voteremo a favore, a condizione che si limiti il personale in questione a 10 unità.

ANTONIOZZI, Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste. Sono d'accordo circa la limitazione richiesta dall'onorevole Magno.

PRESIDENTE. L'articolo 14 risulta pertanto così formulato:

#### ART. 14.

Al Servizio di guardiania nonché alla sorveglianza per la caccia e la pesca nel territorio del Parco, il Corpo forestale dello Stato provvede con proprio personale.

Detto personale avrà in dotazione anche armi da caccia.

Per la vigilanza e per i servizi di amministrazione, il Parco si può avvalere di personale dell'Opera Sila – Ente di sviluppo in Calabria – distaccato in un numero non superiore a 10 unità e che rimane nei ruoli e a carico dell'Ente stesso.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 15:

#### ART. 15.

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede:

- 1) mediante un contributo annuo di lire 150 milioni a carico dello stato di previsione della spesa dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali;
- 2) con i proventi delle sanzioni pecuniarie, conciliazioni ed oblazioni corrisposti dai contravventori;
- 3) con eventuali contributi disposti dal Comitato dei Ministri per il mezzogiorno a carico della legge 26 novembre 1965, n. 1177, e sue integrazioni e con ogni altro contributo erogato a qualsiasi titolo da Enti, Associazioni e privati.

All'onere di cui al n. 1 del comma precedente si provvede mediante riduzione di eguale importo dello stanziamento di cui al capitolo n. 530 dello stato di previsione della spesa dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali per l'anno finanziario 1968. Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Vorrei chiedere se è possibile destinare i proventi di sanzioni pecuniarie ad un ente, così come è sancito al secondo capoverso del primo comma.

ANTONIOZZI, Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste. Sono d'accordo circa la soppressione del capoverso.

MAGNO. Propongo al número 3 che si dica: « contributi erogati dalla Cassa ».

ANTONIOZZI, Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste. È il Comitato dei Ministri che fa il piano. Comunque non mi oppongo alla specificazione proposta dall'onorevole Magno.

PRESIDENTE. Propongo la soppressione delle parole « a qualsiasi titolo », perché è una dizione troppo imprecisa, e generica che può essere interpretata anche in modo da dare luogo a gravi inconvenienti.

ANTONIOZZI, Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste. Sono d'accordo circa la soppressione delle parole « a qualsiasi titolo ».

MAGNO. Propongo al primo comma di sostituire i numeri 1 e 3 con le lettere a) e b).

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo 15 che rimane pertanto così formulato:

#### ART: 15.

Alle spese derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede:

- a) mediante un contributo annuo di lire 150 milioni a carico dello stato di previsione della spesa dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali;
- b) con eventuali contributi della Cassa per il Mezzogiorno sugli stanziamenti recati dalla legge 26 novembre 1955, n. 1177, e sue integrazioni e modificazioni, e con ogni altro contributo erogato da enti, associazioni e privati.

All'onere di cui alla lettera a) si provvede mediante riduzione di eguale importo dello stanziamento di cui al capitolo n. 530 dello stato di previsione della spesa dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali per l'anno finanziario 1968. Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

Lo pongo in votazione.

(E approvato).

Do lettura dell'articolo 16:

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Ritorniamo ora all'articolo 12, accantonato in precedenza, di cui ho già dato lettura.

Esaminata la questione, riterrei debba concludersi sulla inopportunità di richiamare quanto disposto in materia dalla legge 9 ottobre 1967, n. 950, la cosidetta legge forestale, in quanto le sanzioni ivi previste riguardano soltanto le trasgressioni alla legge forestale, mentre noi con il provvedimento in esame imponiamo in queste zone vincoli e limiti, la cui violazione non può essere configurata come trasgressione alla legge forestale. Ritengo piuttosto che sarebbe più opportuno richiamare le sanzioni previste dalle leggi istituite dal parco nazionale del Gran Paradiso e d'Abruzzo.

MAGNO. Sono d'accordo sull'opportunità di richiamare le norme in materia previste per il parco nazionale d'Abruzzo.

PRESIDENTE. Ho ben presente che con la formulazione originariamente proposta si tende alla depenalizzazione delle sanzioni, ma ritengo che sia più opportuno fare riferimento a norme già in vigore riguardanti altri parchi, specificando che si applicano per le infrazioni ai divieti le norme di cui agli articoli 7, 8 e 9 della legge 12 luglio 1923, n. 1511 e successive modifiche.

Per quanto riguarda gli atti di manomissione dell'ambiente, qualsiasi atto del genere naturalmente implica una condanna; e la rimessione in pristino discendente dal Codice civile è solo una riparazione del danno.

Pongo pertanto in votazione l'articolo 12 che è stato, sulla base dei suggerimenti dati, così formulato:

#### ART. 12.

Le infrazioni ai divieti di cui alla presente legge sono punite ai sensi delle disposizioni – in quanto applicabili – contenute negli articoli 7, 8 e 9 della legge 12 luglio 1923, n. 1511, riguardante la costituzione del Parco nazionale d'Abruzzo, e successive modificazioni ed integrazioni.

(È approvato).

Pongo in votazione il titolo del testo unificato delle proposte 1090 e 1072: « Istituzione del Parco nazionale della Calabria ».

(E approvato).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Sedati e Sammartino: Modifica dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 1967, n. 1318, concernente norme per il riordinamento della sperimentazione agraria (4909).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Sedati e Sammartino: Modifica dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 1967, n. 1318, concernente norme per il riordinamento della sperimentazione agraria.

L'onorevole Rinaldi ha facoltà di riferire alla Commissione.

RINALDI, Relatore. Con il decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 1967, n. 1318, recante norme relative alla sperimentazione agraria, è stata assegnata all'Istituto sperimentale per la silvicoltura di Arezzo la stazione di alpeggio del Molise. Per questa regione una simile istituzione è di vitale importanza, in quanto è proprio attraverso la zootecnia che si spera di poter trovare la soluzione ai vari problemi che la affliggono.

La proposta di legge in esame, pertanto, si propone di modificare il decreto presidenziale citato in modo da assegnare all'Istituto di silvicoltura di Arezzo un'azienda limitrofa a quella di alpeggio, costituita da circa 100 ettari di bosco di proprietà del demanio statale, che in quella zona possiede ben 1.200 ettari circa di terreno. In questo modo la stazione sperimentale potrà egualmente esercitare i propri compiti, e sarà anzi facilitata dal fatto che sui 100 ettari che si propone di assegnarci vi sono già dei fabbricati, costruiti a suo tempo per tenervi proprio dei corsi di addestramento per il personale che intende dedicarsi a questa attività.

Sono quindi dell'avviso che sia giusto ed utile approvare al più presto la proposta di legge in esame nel testo che ci è stato sottoposto dai proponenti.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

OGNIBENE. In tema di modifiche al decreto presidenziale sull'ordinamento della

sperimentazione agraria il nostro gruppo ha già avuto occasione di sollevare nel corso della discussione dei bilanci – sia in Commissione che in Aula – diverse e motivate istanze.

PRESIDENTE. Quale primo firmatario della proposta di legge, le posso assicurare che, se si fosse trattato di modificare quella legge, non avrei mai presentato il provvedimento in esame. L'istituto di silvicoltura, infatti, rimane inalterato (così come è previsto dal decreto presidenziale), con la sua articolazione in sezioni e tutta la sua organizzazione. Una di tali sezioni si prevedeva di situarla a San Pietro Avellana ed anche questa localizzazione è rimasta immutata. Solo che, invece di fissarla sugli stessi terreni della stazione di alpeggio, si propone ora di spostarla sugli adiacenti terreni demaniali, che sono tra l'altro più idonei per il corretto funzionamento di una sezione dell'Istituto sperimentale di silvicoltura.

OGNIBENE. Riconosco che questa iniziativa potrebbe darci l'occasione di allargare la discussione, ma allo stato delle cose, e data la posizione manifestata dal Governo, ci rendiamo conto che un eventuale ampliamento potrebbe avere come risultato quello di bloccare il provvedimento e quindi le modifiche in sostanza più necessarie alla sperimentazione agricola.

Il nostro gruppo pertanto ritiene questa approvazione un utile precedente e si riserva nella prossima legislatura di risollevare la questione anche per risolvere alcune incongruenze rispetto alla legge del 1910.

TEDESCHI. Prendo la parola per portare una ulteriore testimonianza alla validità della proposta di legge che viene incontro alle esigenze, manifestate anche con agitazioni, della nostra regione. Anche l'amministrazione comunale interessata mi ha pregato di dichiararlo in questa sede.

In via di fatto non si può disconoscere l'utilità del provvedimento.

Pertanto, dichiaro di ritenere il provvedimento non solo opportuno, ma in grado di riparare ad un errore, se non un arbitrio, che ha determinato giuste proteste da parte delle aziende che rappresentano un valido aiuto per lo sviluppo zootecnico della regione.

ANTONIOZZI, Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste. Il Governo è favorevole alla proposta di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame dell'articolo unico della proposta di legge, di cui do lettura:

#### ARTICOLO UNICO.

L'ultimo comma dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 1967, n. 1318, è sostituito dai seguenti:

« Detto ente subentra alla Stazione sperimentale di selvicoltura di Firenze che viene soppressa ed il cui patrimonio è devoluto all'Istituto di cui al presente articolo.

L'Azienda di Stato per le foreste demaniali è autorizzata a trasferire in proprietà all'Istituto medesimo una parte dei suoi terreni per lo svolgimento delle attività della sezione operativa di San Pietro Avellana ».

Il relatore propone all'ultimo comma diaggiungere la parola « gratuitamente » dopo le parole: « a trasferire », e le parole « terreni della foresta Montedimezzo-Feudozzo fino ad una superficie non superiore ai 100 ettari ».

Pongo in votazione gli emendamenti aggiuntivi del relatore.

(Sono approvati).

Do lettura della formulazione dell'articolo unico ora approvato:

#### ARTICOLO UNICO.

Il terzo comma dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 1967, n. 1318, è sostituito dai seguenti:

« Detto ente subentra alla Stazione sperimentale di selvicoltura di Firenze che viene soppressa ed il cui patrimonio è devoluto all'Istituto di cui al presente articolo.

L'Azienda di Stato per le foreste demaniali è autorizzata a trasferire gratuitamente in proprietà all'Istituto medesimo terreni della foresta di Montedimezzo-Feudozzo, nel limite di 100 ettari, per lo svolgimento delle attività della sezione operativa di San Pietro Avellana ».

Trattandosi di articolo unico, la proposta di legge sarà direttamente votata a scrutinio segreto al termine della seduta.

# Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sulle proposte di legge oggi esaminate.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge:

Senatori Orlandi ed altri: « Nuove norme in materia di licenza di pesca nelle acque interne » (Approvata dal Senato) (3214):

Presenti e votanti		. 25	,
Maggioranza		. 13	ì
Voti favorevoli.		23	
Voti contrari .		2	

(La Commissione approva).

A seguito dell'approvazione della proposta di legge n. 3214, risulta assorbita la proposta di legge Colombo Vittorino ed altri (1571).

Testo unificato delle proposte di legge:

Senatori Spezzano ed altri; Buffone ed altri.

« Istituzione del Parco nazionale della Calabria » (1090-1072):

Presenti e votanti			25
Maggioranza			13
Voti favorevoli.		2	4
Voti contrari .			1

(La Commissione approva).

#### Proposta di legge:

SEDATI e SAMMARTINO: « Modifica dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 1967; n. 1318, concernente norme per il riordinamento della sperimentazione agraria » (4909):

Presenti e votanti			. 25
Maggioranza			. 13
Voti favorevoli.			24
Voti contrari .			1
(La Commissione app	roi	a).	

Hanno preso parte alla votazione:

Baroni, Beccastrini, Bima, Barberi, De Maria, Della Briotta, Franceschini, Del Castillo, Nucci, Gessi Nives, Tedeschi, Marotta, Di Leo, Magno, Turnaturi, Fracassi, Biasutti, Prearo, Cattaneo Petrini, Rinaldi, Cassiani, Sedati, Marino, Bologna, Gitti.

La seduta termina alle 12,50.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. Antonio Maccanico

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO